

NOTAIO  
Dott. LORENZO STUCCHI  
LODI - Piazza Castello, 32  
Tel 0371-56248  
Ufficio in MILANO: Via Mazzini, 20  
Tel. 02.87.85.51

N. 187862 Rep.

N. 68857 Fasc.

**ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA'**  
**A RESPONSABILITA' LIMITATA**  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2013 (duemilatredici) il giorno 15 (quin-  
dici) del mese di gennaio.

In Milano, via Mazzini n. 20.

Davanti a me dottor LORENZO STUCCHI Notaio resi-  
dente in Lodi ed iscritto presso il Collegio No-  
tarile di Milano.

Sono personalmente comparsi i signori:

- DUINA PIERLUIGI GUIDO nato a Brescia il 7 lu-  
glio 1962, domiciliato a Concesio, via J. F.  
Kennedy n. 65 - codice fiscale n. DNU PLG 62L07  
B157S - cittadino italiano;

- DE ROSE ANDREA nato a Milano il 16 maggio  
1979, domiciliato a Milano, Via Gerolamo Forni  
n. 4 - codice fiscale n. DRS NDR 79E16 F205R -  
cittadino italiano.

Persone della cui identità personale io Notaio  
sono certo.

E quivi detti comparsi di comune accordo fra di  
loro, approvano il seguente atto costitutivo:

**ART. 1 - DENOMINAZIONE**


E' costituita una società a responsabilità limi-  
tata sotto la denominazione

**"DBN PROJECT S.r.l."**


**ART. 2 - OGGETTO**

La società ha per oggetto l'attività di:

- editoria in genere di libri e periodici sia a mezzo stampa che via etere, cavo, internet, satellite o altro mezzo di comunicazione, audiovisivo e multimediale, tanto con tecnologia analogica, quanto in modalità digitale.
- la visione in abbonamento di audiovisivi e multimediali attraverso la rete internet, satellitare e digitale terrestre;
- reperimento, produzione e vendita di spazi pubblicitari;
- pubblicazione e vendita, anche per corrispondenza, di libri, periodici, settimanali, quindicinali, mensili, con esclusione dei giornali quotidiani;
- l'organizzazione e la gestione, in proprio o per conto terzi, di mostre, fiere, convegni ed altre manifestazioni commerciali e culturali, studi, ricerche di mercato e campagne pubblicitarie; attività di consulenza nei settori marketing, pubblicità, promozioni, pubbliche relazioni, concorsi, fotografia e grafica.



REGISTRATO ALL'AGENZIA  
DELLE ENTRATE DI LODI  
IL 25/1/2013  
SERIE 1T N. 613  
€ 168 IMPOSTA REGISTRO  
€ 156 IMPOSTA DI BOLLO



Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale di cui sopra, la società potrà anche, in via non prevalente: assumere partecipazioni in enti, società od imprese; concedere garanzie personali e/o reali anche a favore di terzi; compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari od immobiliari, ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale.

#### **ART. 3 - FINANZIAMENTO SOCI**

La società, per far fronte alle proprie esigenze finanziarie, potrà anche richiedere finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi o meno di interessi, ai soci, anche senza il rispetto della proporzionalità delle quote possedute, nei limiti fissati dalle vigenti norme legislative o regolamentari in materia di raccolta del risparmio.

Tali versamenti saranno considerati improduttivi di interessi salvo diverso patto scritto.

#### **ART. 4 - SEDE**

**A.** La sede della società è stabilita nel comune di Cinisello Balsamo.

**B.** E' attribuita all'Organo Amministrativo la facoltà di:

- trasferire la sede sociale all'interno del territorio comunale;
- istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate, ferma restando la competenza dell'assemblea per il trasferimento della sede in altro comune del territorio nazionale od all'estero.

#### **ART. 5 - DURATA**

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci anche in sede di liquidazione.

#### **ART. 6 - CAPITALE**

**A.** Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila) ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci.

**B.** Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

#### **ART. 7 - TRASFERIMENTO QUOTE**

Le quote di partecipazione sono trasmissibili, per atto tra vivi a titolo oneroso, nel rispetto della seguente clausola di prelazione:

. il socio che intende cedere la propria par-

sociale  
a non  
, so-  
sonali  
tut-  
fi-  
te u-  
seguir-  
  
genze  
amen-  
no di  
del-  
nei  
ive o  
spar-  
ttivi  
  
l co-  
vo la  
ter-  
stero  
co-  
enza  
sede  
l al-  
  
entu-  
à es-  
mblea  
  
Euro  
tan-  
  
emen-  
eco-  
  
pili,  
petto  
  
par-

tecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci.

La comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione ed in particolare il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire al socio offerente la propria risposta entro sessanta giorni dall'invio dell'offerta.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, l'offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto non eserciti la prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente a favore di quei soci che hanno manifestato la loro intenzione di acquisire anche le quote inopstate.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo, da uno qualsiasi dei soci aventi diritto alla prelazione, lo stesso sarà stabilito da un Arbitro designato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo della sede sociale.

In questo caso il socio proponente potrà in ogni momento revocare la proposta di cessione.

#### ART. 8 - AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione della società è affidata dai soci ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri secondo il numero determinato al momento della nomina.


#### ART. 9 - NOMINA E REVOCA AMMINISTRATORI

**A.** Gli amministratori sono nominati dai soci e possono essere anche non soci.

**B.** Salvo diversa delibera all'atto della nomina, essi durano in carica sino a revoca o dimissioni.

**C.** La revoca degli Amministratori potrà intervenire in ogni momento senza alcun preavviso e senza alcuna pretesa da parte degli stessi in ordine ad indennità o risarcimento.

**D.** Anche dopo la scadenza del mandato gli Amministratori rimarranno in carica per gli affari di ordinaria amministrazione fino alla accettazione della carica da parte dei nuovi amministratori.



**E.** La carica di Amministratore è gratuita. Agli Amministratori spetta solo il rimborso delle spese sostenute per la società ed in relazione alla carica.

L'atto di nomina, o una decisione dei soci in corso di esercizio in deroga al precedente patto, può fissare un corrispettivo per l'opera dagli stessi prestata.

#### **ART. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Qualora sia costituito un Consiglio di Amministrazione, l'attività dello stesso sarà regolata dalle seguenti norme:

**A.** il Consiglio si costituisce validamente con la presenza di tanti amministratori pari alla maggioranza del numero deliberato dall'atto di nomina e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti.

Quando il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri, in caso di parità, prevale il voto di Presidente.

**B.** il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'atto di nomina, elegge tra i propri membri un Presidente.

**C.** esso si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due Amministratori o dai Sindaci se nominati;

**D.** le convocazioni saranno fatte dal Presidente con qualsiasi mezzo idoneo;

**E.** è ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per tele conferenza, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei Consiglieri e dei Sindaci se nominati nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Le modalità di svolgimento della tele conferenza saranno precisate dall'Organo Amministrativo nell'avviso di convocazione oppure in un regolamento appositamente predisposto.

**F.** In alternativa alla formale riunione le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere adottate mediante consultazione scritta, secondo le modalità di cui al successivo articolo 16) in seguito ad invio da parte del Presidente a tutti gli Amministratori del testo integrale della delibera da assumere.

G. In caso di cessazione dalla carica di almeno la metà degli Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto e ciascun socio dovrà, senza indugio, convocare gli altri soci per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

#### ART. 11 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

A. Agli Amministratori spettano i poteri a loro conferiti con l'atto di nomina.

B. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare le sue attribuzioni ad uno o più Amministratori delegati determinando i limiti della delega.

C. Quando il Consiglio è composto da due membri in caso di disaccordo sulla nomina o revoca degli Amministratori Delegati, decade dalla carica l'intero consiglio.

#### ART. 12 - RAPPRESENTANZA

A. La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi spetta all'Amministratore Unico e disgiuntamente a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

B. La rappresentanza in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

C. La rappresentanza della società spetta anche ai Direttori, agli Istitutori ed ai Procuratori organici, nei limiti dei poteri loro conferiti dagli amministratori nell'atto di nomina.

D. La rappresentanza della società per determinati atti o categorie di atti, può anche essere attribuita dagli amministratori a terzi mediante formale procura.

#### ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO



Nel casi previsti dalla legge l'assemblea nomina, nel rispetto dell'art. 2477 Codice Civile o delle successive norme in materia, l'Organo di Controllo composto da un Collegio Sindacale di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti o da un Sindaco monocratico.

All'Organo di Controllo è attribuita la revisione legale dei conti.

#### ART. 14 - DECISIONI DEI SOCI

Hanno riservate alla competenza dei soci:

- . l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- . la nomina degli Amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;
- . l'eventuale nomina dei Sindaci o del Revisore legale dei Conti;
- . le modificazioni dell'atto costitutivo;



- . la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
- . la liquidazione, la revoca della liquidazione, la nomina e revoca dei liquidatori.

**ART. 15 - DIRITTO DI VOTO**

Hanno diritto di voto tutti i soci risultanti dal Registro delle Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale.

Tutte le decisioni dei soci, sono prese col voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

**ART. 16 - CONSULTAZIONE SCRITTA**

**A.** Per delibera dell'Organo Amministrativo, le decisioni dei soci, escluse quelle riservate dalla legge alla competenza della assemblea, potranno essere adottate mediante consultazione scritta.

**B.** A tal fine e quando ne ricorrano le condizioni di cui al primo comma dell'art. 2479 Codice Civile, ogni socio od amministratore potrà comunicare a tutti i soci il testo integrale della delibera da assumere.

Ogni socio, entro dieci giorni dal ricevimento del testo di delibera, dovrà trasmettere presso la sede sociale, in calce al testo di delibera proposto, il suo voto favorevole, contrario o astenuto.

La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerato come voto contrario.

**C.** Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel Libro delle Decisioni dei Soci.

**ART. 17 - ASSEMBLEA**

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto:

- . le modificazioni dell'atto costitutivo;
  - . il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
  - . la liquidazione e la revoca della liquidazione, la nomina e revoca dei liquidatori;
  - . oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale;
- le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

**ART. 18 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

**A.** Ricorrendo le condizioni di legge ogni socio ed amministratore può provvedere alla convo-

ompor-  
o so-  
azione,  
ultanti  
zionale  
il voto  
socia-  
o, le  
ervate  
i, po-  
azione  
condi-  
Codi-  
potrà  
egrale  
mento  
presso  
libera  
o a-  
ddet-  
i del  
senza  
una  
zio-  
ini-  
tino  
me-  
so-  
ivo-

cazione dell'assemblea.  
La convocazione è validamente eseguita con l'in-  
vio dell'Ordine del Giorno, indicante il giorno,  
l'ora ed il luogo della prima convocazione e  
delle eventuali convocazioni successive e l'e-  
lenco delle materie da trattare, mediante avviso  
sottoscritto dal soggetto convocante consegnato  
tramite posta o a mano, oppure tramite fax, o  
e-mail almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

**B.** L'assemblea può essere convocata anche  
fuori della sede sociale, purchè in Italia;

**C.** E' ammessa la possibilità che l'assemblea  
si svolga con intervenuti dislocati in più luo-  
ghi, contigui o distanti, audio/video collegati,  
a condizione che siano rispettati il metodo col-  
legiale ed i principi di buona fede e di parità  
di trattamento dei soci, nel rispetto di quanto  
previsto all'art. 10/E del presente statuto.

**D.** Anche in mancanza di formale convocazione  
l'assemblea si reputa regolarmente costituita  
quando ad essa partecipa l'intero capitale so-  
ciale e tutti gli Amministratori (Sindaci e Re-  
visore se nominati) sono presenti o informati e  
nessuno si oppone alla trattazione dell'argomen-  
to.

Gli Amministratori (Sindaci o Revisore) che non  
partecipano personalmente all'assemblea, dovràn-  
no rilasciare apposita dichiarazione scritta (in  
originale, fax od e-mail), da conservarsi agli  
atti della società, nella quale dichiarano di  
essere informati su tutti gli argomenti all'Or-  
dine del Giorno, di non opporsi alla trattazione  
degli stessi.

**III.** L'assemblea è presieduta dall'Amministrato-  
re Unico o dal Presidente del Consiglio di Ammi-  
nistratore.



**ART. 19 - SCIoglimento**

La società si scioglie per le cause previste  
dalla legge.

**ART. 20 - Bilancio ed Utili**

Gli esercizi sociali chiudono al 31 (trentuno)  
Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli Amministratori  
procederanno alla formazione del bilancio socia-  
le e lo presenteranno ai soci entro il termine  
ordinario di legge, ovvero entro il maggior ter-  
mine previsto dalla legge stessa, a condizione  
che gli Amministratori segnalino nella relazione  
prevista dall'art. 2428 Codice Civile, o nella  
nota integrativa le ragioni della dilazione, nel



rispetto dell'art. 2364 Codice Civile.

#### ART. 21 - DISTRIBUZIONE UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo prelevata la somma prescritta dall'articolo 2430 Codice Civile per la costituzione del fondo di riserva, verranno ripartiti fra i soci in misura proporzionale alle partecipazioni al capitale da ciascuno posseduta, salvo che i soci non deliberino ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

#### ART. 22 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci per i rapporti con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

#### NORME TRANSITORIE

1) - Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila) diviso in quote a sensi di legge, e viene assunto e sottoscritto dai soci nelle seguenti rispettive misure:

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| - dal Signor DE ROSE ANDREA        |           |
| una quota pari ad Euro             | 5.000,00  |
| (cinquemila);                      |           |
| - dal Signor DUINA PIERLUIGI GUIDO |           |
| una quota pari ad Euro             | 5.000,00  |
| (cinquemila);                      |           |
| TOTALE Euro                        | 10.000,00 |
| (diecimila)                        | =====     |

2) - Dichiarano le parti che sulle quote di capitale come sopra sottoscritte è stato depositato il 25% (venticinque per cento), a sensi dell'art. 2464 Codice Civile come risulta dalla ricevuta di deposito della somma di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) rilasciata in data odierna dalla Banca Credito Bergamasco, ricevuta che in copia da me Notaio autenticata si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane lettura per volontà dei comparsi.

3) - L'indirizzo della sede sociale è il seguente:

Cinisello Balsamo via Gorki n. 87

4) - Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici).

5) - Viene stabilito che la società sia amministrata, a tempo indeterminato, sino a revoca o dimissioni, da un Consiglio di Amministrazione composto da due membri, nominati nelle persone dei Signori DE ROSE ANDREA e DUINA PIERLUIGI GUIDO entrambi come sopra comparsi.

Al Consiglio di Amministrazione vengono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria



